

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" – ANNO 2017.

IL SINDACO

VISTO l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, modificato con l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

"E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9**, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) e l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito in L. n.68 del 02/05/2014, in merito alle disposizioni relative alla determinazione delle aliquote, anche in riferimento al cumulo tra quelle dell'IMU e quelle della Tasi;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI stabiliscono le diverse tipologie di aliquote e detrazioni, che possono essere oggetto di modifica da parte del Comune;

VISTO l'art. 1, comma 28, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

PRESO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 così come modificato dall'art. 1 comma 42 lett. a) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) per gli anni 2016 e 2017, al fine

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendono l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- la sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639 della Legge 147/2013, ne agli Enti Locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2016 con la quale si stabilivano le aliquote Tasi per l'anno 2016;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con cui vengono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

DATO ATTO altresì che le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) della IUC, con decorrenza dal 01/01/2016 e valide per il 2017 sono invariate rispetto al 2015 e più precisamente:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per l'abitazione principale, esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7), ma che per effetto di quanto stabilito al punto precedente dalla vigente normativa non si procederà alla tassazione degli immobili oggetto della norma;

DATO ATTO pertanto che si ritiene di procedere ad individuare i servizi indivisibili, alla cui copertura la Tasi è diretta;

VISTI l'art. 1 comma 454 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) e l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 convertito in Legge n. 19/2017 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019 degli Enti Locali è stato prorogato prima al 28/02/2017 e infine al 31/03/2017;

VISTO l'art.13, comma 13 bis del D.L N. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. a) del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in Legge 06/06/2013, n.64 che subordina l'efficacia costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF;

CONSIDERATO che l'art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO per tanto che le aliquote TASI anno 2017 non subiranno alcuna variazione rispetto all'anno precedente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2)- DI PROPORRE al Consiglio Comunale di prendere atto:

- dell'art. 1 comma 14 lettera a) della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con cui vengono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate delle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- che le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributi servizi indivisibili) della IUC, con decorrenza dal 01/01/2016 e valide per il 2017 sono invariate rispetto al 2015 e più precisamente:
 - ALIQUOTA 2,5 per mille per l'abitazione principale, esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7);

3)- DI DARE ATTO che per l'anno 2017 non vengono applicate detrazioni;

4)- DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti criteri:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

5)- DI INDIVIDUARE, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta sono i seguenti:

1) Ordine pubblico e sicurezza	€ 68.753,00
2) Viabilità ed infrastrutture stradali	€ 103.500,00
3) Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 20.425,00
4) Urbanistica e assetto del territorio	€ 59.634,00
5) Anagrafe e stato civile	€ 48.174,00
6) Biblioteca e servizi culturali	€ 26.914,00
7) Servizi cimiteriali	€ 18.600,00
<u>Totale costi</u>	<u>€ 346.000,00</u>

6)- DI PUBBLICARE il presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI 2017/DEL CC

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 21/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Motrassino Giorgio;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	8
Astenuti	3 (MEINARDI Davide, BORELLO Ruben, GAUDENZI Laura)
Voti favorevoli	8
Voti contrari	==

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

F.to: BANCHIERI Pacifico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/04/2017 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE